

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RUNIONE DEL 4 OTTOBRE 1951

(98^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Approvazione della Convenzione tra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e sulla pilatura del riso » (N. 1792):

PRESIDENTE	Pag. 952, 954
MARCONCINI, <i>relatore</i>	952, 953, 954
FORTUNATI	952
LANZETTA	952, 953
ZIINO	952, 953
MONTAGNANI	953
LODATO	953
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	953
RUGGERI	954, 959
BOSCO	954

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per consentire la emissione di ordini di accredito entro il limite, ciascuno, di lire 50 milioni per il pagamento delle spese occorrenti alla lotta contro le cavallette e la formica argentina » (N. 1801):

PRESIDENTE	961
----------------------	-----

MARCONCINI, <i>relatore</i>	959
LANZETTA	961

(Discussione)

« Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi da privati e di quelli ad essi dovuti » (N. 1800):

PRESIDENTE	962, 963, 964
TOMÈ, <i>relatore</i>	961, 962, 963, 964
RUGGERI	962
FORTUNATI	962, 963
ZIINO	962, 963, 964
BRACCESI	964
MOTT	964

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (N. 1797):

TOMÈ, <i>relatore</i>	964, 966
BOSCO	966
ZIINO	967
FORTUNATI	967
LODATO	967

La riunione ha inizio alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Bosco, Cosattini, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Pontremoli, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Ziino.

È presente per il Governo l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione della Convenzione tra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e sulla pilatura del riso** » (N. 1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministro delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e sulla pilatura del riso ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, relatore. Onorevoli colleghi il 22 novembre 1949 è scaduta una convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso, convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1353. Si tratta ora di rinnovare questa convenzione e allegato al disegno di legge in esame c'è il testo della nuova convenzione che si propone.

Io ho letto circostanziatamente la relazione ministeriale e la nuova convenzione ed ho trovato che in essa non c'è nulla di variato rispetto alla convenzione precedente. L'unica variazione che ho trovato, e che penso sia da approvarsi, è che il personale della Guardia di finanza addetto alla vigilanza sul trasporto e sulla pilatura del riso è ridotto di numero. Infatti gli ufficiali vengono ridotti da 6 a 2, i sottufficiali da 39 a 23 e le guardie da 25 a 12. Questa è l'unica modificazione introdotta nella nuova convenzione. Mi sembra pertanto che si debba dare la nostra approvazione a questo disegno di legge.

FORTUNATI. Per mia erudizione vorrei sapere perchè mai alla vigilanza provvede la Guardia di finanza.

MARCONCINI, relatore. Per una ragione molto semplice: perchè la legge istituzionale dell'Ente nazionale risi ha un articolo 9 il quale dice che « sopra ogni contratto di vendita deve essere versato all'Ente da parte del compratore un diritto di contratto nella misura che l'Ente avrà fissato e che sarà stata approvata dai Ministri dell'agricoltura e delle finanze ». Dovendosi incassare questo diritto

di contratto, i finanziari vigilano sui trasferimenti e sulla pilatura del riso e vengono pagati dall'Ente nazionale risi.

LANZETTA. Non mi sembra però che questo avvenga nell'interesse diretto dello Stato.

FORTUNATI. Vorrei fare un'osservazione. Anche nel campo degli enti locali, vi sono agenti dell'imposta di consumo che vengono messi a disposizione dei privati e che i privati pagano; ma in questo caso la cosa è comprensibile, perchè il servizio prestato dagli agenti è nell'interesse dell'Ente pubblico il quale vigila perchè la legge sull'imposta di consumo venga rispettata. Nel caso in esame, invece, abbiamo dipendenti della Guardia di finanza che vengono — è vero — pagati dall'Ente risi ma c'è un onere sopportato dallo Stato e consiste nel fatto che il personale addetto a questo speciale servizio non assolve quelle funzioni per cui il personale medesimo è stato assunto.

Ma non è tanto questo che mi preoccupa, quanto il fatto che in questo campo non c'è alcun interesse diretto dello Stato. Infatti il diritto di contratto va all'Ente risi e non allo Stato.

PRESIDENTE. C'è da osservare, però, che l'Ente nazionale risi è un ente di diritto pubblico.

ZIINO. Leggendo la relazione ministeriale sembra che siano stabilite delle norme specialmente per quanto riguarda il trasporto in favore dell'Ente risi, per cui bisogna controllare tutta la merce che esce dalle pilerie.

Da ciò il controllo delle guardie di finanza. Siccome questo controllo è in favore dell'Ente risi, è più che giusto che il costo del personale della Guardia di finanza che vi provvede sia a carico dell'Ente. Penso che si dovrebbe accertare se esistono quelle norme, vedere di che natura sono, e se sono tali da richiedere una vigilanza della Guardia di finanza.

FORTUNATI. Io non metto in dubbio il fatto che questi agenti della Guardia di finanza debbano essere a carico dell'Ente risi; questo è indiscutibile, è pacifico; ma il problema è un altro. Non è ammissibile che un dipendente dello Stato, solo per il fatto che viene pagato da un terzo, possa essere distaccato presso il terzo. Si tratta insomma di stabilire se un dipendente dello Stato messo a disposizione

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

98ª RIUNIONE (4 OTTOBRE 1951)

di un terzo, servendo il terzo serve anche lo Stato. Questo è il punto.

ZIINO. Ma è così, senza dubbio!

MARCONCINI, *relatore*. Vorrei pregare i colleghi di non decampare dalla linea precisa del disegno di legge, perchè tutta la materia è regolata da una legge del 1933 e dal 1933 ad oggi sono trascorsi parecchi anni senza che si sia fatta nessuna questione del genere. Sarebbe opportuno, quindi, per l'economia della discussione, che non si portassero argomenti che potrebbero prolungarla senza necessità. Mi sembra che con la diminuzione del numero di queste forze di vigilanza si venga proprio incontro alla tesi sostenuta dall'onorevole Fortunati.

MONTAGNANI. Risulta dalla relazione ministeriale che finora l'Ente aveva a disposizione un certo numero di ufficiali, di sottufficiali e di finanzieri; risulta anche che questo ordinamento verrebbe innovato e sarebbe sufficiente un minor numero di agenti. Tutto questo però è affermato, ma non è dimostrato. Questo nuovo ordinamento che implica una diminuzione di personale, sarà sufficiente a garantire quel servizio per il quale fino ad oggi è stato necessario un maggior numero di personale?

ZIINO. Ma questo riguarda chi organizza il servizio; noi non possiamo e non dobbiamo entrarci.

LODATO. Osservo che è stabilito nell'ordinamento gerarchico dello Stato che i funzionari dello Stato o ufficiali che siano, quando sono distaccati presso Enti pubblici in cui ha interessi lo Stato, escono fuori di ruolo e sono pagati dall'Ente al quale prestano i loro servizi. Questo è nell'ordinamento gerarchico dello Stato, quindi è una norma.

LANZETTA. Nel 1933 si era in un clima tale per cui un qualunque Ente da privatistico che era, poteva facilmente diventare di diritto pubblico, perchè tutto era nello Stato e si identificava con lo Stato. Oggi i criteri sono alquanto variati e allora occorre vedere se ci sia veramente un'incidenza di interesse pubblico nell'interesse particolare dell'Ente risi, il quale può essere un ente morale ma di diritto privato e non di diritto pubblico. Ripeto, nel 1933 le cose si vedevano diversamente. Ricordo che proprio in quel periodo,

a proposito di un ente per il quale oggi è in atto una clamorosa e non disinteressata polemica, ci fu una lunga discussione perchè, non si sa per quale motivo, veniva considerato ente di diritto pubblico; si trattava precisamente della S.I.A.E.

Ricordo che in quel tempo, dovendomi occupare di un complesso di questioni inerenti alla natura pubblicistica di questo o quest'altro ente, ebbi un lungo scambio di idee col professor Ferrari che era allora l'autore più stimato in materia di persone giuridiche ed anche col professore Santi Romano ed esaminammo a fondo la questione. C'era senza dubbio una esagerazione nel trasferire nel piano pubblicistico anche molti enti di natura privatistica. Oggi, superata quella mentalità, le cose vanno viste diversamente; l'interesse pubblico va esaminato più chiaramente. Quindi non basta richiamarsi alla legge del 1933, perchè probabilmente questa legge contiene un'espressione generica di «ente di diritto pubblico» o «ente morale di diritto pubblico» che può essere anche in contrasto con la reale essenza dell'ente in rapporto agli interessi di cui si occupa. Perchè, se un ente si occupa di interessi di natura privatistica e quindi interessi che solo mediatamente e indirettamente riguardano l'interesse generale della comunità, indubbiamente noi non potremmo stabilire che la collettività debba sopportare oneri a favore di questo ente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Ente nazionale risi ha indubbiamente funzioni pubbliche, e per la sua costituzione e soprattutto perchè è preposto al coordinamento del commercio e anche alla produzione del riso. Questo Ente assolve a prima vista interessi di categoria, ma la categoria dei risicoltori è così vasta e importante nell'economia italiana che l'interesse di categoria si intreccia solidamente con l'interesse pubblico.

LANZETTA. Ma la produzione del grano è più importante di quella del riso eppure non esiste un ente analogo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Ente è nato in un periodo di congiuntura veramente triste per la produzione del riso. Eravamo nei momenti in cui e il riso egiziano e quello giapponese venivano ad

esercitare una concorrenza molto dannosa alla nostra produzione. Si pensò allora di istituire questo ente che veniva a consorzio la produzione e soprattutto a monopolizzare il commercio di esportazione, al fine di far riprendere al riso italiano quel posto nei mercati internazionali che aveva rapidamente e quasi clamorosamente perduto. Per la vita di questo ente si stabilì fin da allora un diritto di contratto, commisurato al quintale, che aveva un carattere, se non tributario, certamente coattivo. Ora le necessità della produzione, della pilatura e del trasporto del riso e soprattutto l'esazione di questo diritto di contratto richiedono il servizio proprio del Corpo della guardia di finanza. Questi compiti potevano essere anche affidati ad un Corpo privato, ma dal momento che si è stabilito di far questo e dal momento che per oltre 18 anni il servizio della Guardia di finanza ha funzionato e funziona bene, non si vede una ragione per doverlo sostituire.

PRESIDENTE. Debbo ricordare ai colleghi che questa convenzione che noi oggi esaminiamo risale al 1949 e che, pertanto, resterà in vigore un solo anno ancora, perchè la durata stabilita per essa è di tre anni a partire dal 22 novembre 1949.

RUGGERI. Sarebbe bene che almeno per il futuro si seguisse una procedura regolare e che tali questioni venissero presentate entro i termini e prima della scadenza.

PRESIDENTE. Ho fatto presente quanto sopra, per dire che la Commissione può esprimere un voto nel senso che tutta la questione venga riesaminata prima della scadenza.

RUGGERI. Posto che la convenzione è in vigore dal 22 novembre 1949 con l'organico ridotto per il servizio di vigilanza, vorrei sapere perchè il Ministro ha firmato la convenzione il 23 maggio 1951. Che cosa vuol dire questo? Chi è che ha messo in vigore questa convenzione? Chi ha deciso che il personale doveva essere ridotto come è stabilito nella convenzione? Anche per queste ragioni noi ci aster-

remo dal voto, anche se il problema è di limitata importanza.

MARCONCINI, relatore. Io penso che quando si attua comunque una riduzione di personale dobbiamo essere tutti favorevoli perchè lo Stato ne risente un beneficio.

FORTUNATI. Comunque prendiamo atto che la convenzione ha ancora un anno di vita ed esprimiamo il voto che tutto il sistema sia riveduto prima della scadenza.

BOSCO. Ci sono in Italia altri enti analoghi, come l'Ente canapa, che hanno le stesse funzioni di raccolta e di vendita dei prodotti sul mercato estero. L'Ente canapa, però, provvede privatamente alla vigilanza. Perchè, allora, dobbiamo consentire l'uso della Forza pubblica ad alcuni e ad altri no? È evidente che questo sistema di convenzionare con un ente l'impiego della Forza pubblica non è raccomandabile. Quindi, prendendo occasione da quanto poco fa ha detto il Presidente, vorrei esprimere anche io il voto che alla scadenza questa convenzione sia attentamente riveduta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il Commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 23 maggio 1951 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente a decorrere dal 22 novembre 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale della Guardia di finanza indicato nell'articolo 1 della convenzione stessa è posto fuori organico dal 22 novembre 1949.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO DELLE FINANZE)
E L' ENTE NAZIONALE RISI PER L' ESERCIZIO DELLA VIGI-
LANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILA-
TURA DEL RISO.

Addì 23 maggio 1951 in Roma, nel palazzo del Ministero delle
finanze;

L'onorevole Ezio Vanoni, Ministro per le finanze, in rappresentanza
del Governo;

e il signor G. Cantoni, Commissario dell'Ente Nazionale Risi, hanno
concordato e stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pila-
tura del riso, agli effetti del pagamento dei diritti di contratto di cui al
decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, è affidato, a far tempo dal 22 no-
vembre 1949, al personale della Guardia di Finanza, indicato nella se-
guente tabella:

UFFICIALI:

capitano	N. 1
tenente o sottotenente	» 1
	<hr/>
Totale ufficiali	N. 2
	<hr/> <hr/>

SOTTUFFICIALI:

maresciallo maggiore	N. 1
marescialli capi e ordinari	» 4
brigadieri	» 8
sottobrigadieri	» 10
	<hr/>
Totale sottufficiali	N. 23
	<hr/> <hr/>

MILITARI DI TRUPPA:

finanzieri	N. 12
	<hr/>
Totale militari di truppa	N. 12
	<hr/> <hr/>

Il personale suddetto dipende da un Comando Servizio Risi, con sede a Milano, equiparato per ogni effetto ai Comandi di compagnia del Corpo, ed è ripartito in nuclei ed eventuali sottonuclei nelle sedi e per le circoscrizioni stabilite dal Comando generale su proposta dell'Ente interessato.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo 1 è posto fuori organico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1557, ed è tenuto a disposizione dell'Ente Nazionale Risi per l'esercizio della vigilanza ad esso affidata.

Art. 3.

Il personale a disposizione dell'Ente conserva il proprio ordinamento amministrativo e disciplinare ed il trattamento economico del Corpo cui appartiene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

La spesa relativa fa carico al bilancio dell'Ente, osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 4.

Gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni, contributi ed indennità, di qualsiasi genere — ivi compresi gli importi della razione viveri — spettante al personale della Guardia di Finanza a disposizione dell'Ente, sono a carico dell'Ente medesimo nel loro importo lordo e sono pagati dall'Ufficio amministrazione della Legione di Milano al quale l'Ente stesso somministra i fondi necessari a trimestri anticipati.

Indipendentemente dai necessari conguagli da effettuarsi a trimestri maturati, i fondi trimestrali di cui al comma precedente sono fissati nella presuntiva somma di lire cinque milioni.

L'ufficiale relatore della Legione di Milano sottopone trimestralmente i documentati rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni dell'Ente all'approvazione del Comando generale, che provvede a trasmetterli all'Ente pagatore entro i primi quaranta giorni del trimestre successivo.

Le ritenute sono operate e versate dal menzionato Ufficio di amministrazione sotto i titoli rispettivamente stabiliti.

Art. 5.

Sono altresì a carico dell'Ente, con le modalità di cui al precedente articolo 4, le spese e relative indennità di tramutamento per i militari di qualsiasi grado destinati allo speciale servizio o da questo restituiti a quello ordinario del Corpo.

Art. 6.

Le spese per la prima vestizione e per le periodiche rinnovazioni del vestiario, nonché i premi di rafferma per i militari del Corpo messi a disposizione dell'Ente sono anticipate dallo Stato.

L'Ente rimborsa gli importi della spesa vestiario nella misura di una metà del prezzo degli oggetti di corredo forniti ai militari per ogni anno o frazione di un anno non inferiore ad un semestre di servizio prestato per conto dell'Ente dai militari stessi, e gli importi per i premi di rafferma nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, trascurando la frazione di mese.

Art. 7.

L'Amministrazione finanziaria si impegna di accasermare i sottufficiali e militari di truppa a disposizione dell'Ente nei locali destinati ai reparti del servizio normale della Guardia di Finanza già esistenti nella sede di Milano. Per eventuale accasermamento del detto personale in altri locali della stessa sede od in altre sedi i necessari alloggi sono provvisti a cura e spese dell'Ente, e da esso designati previo assenso del Comando generale del Corpo.

Art. 8.

A titolo di rimborso spese per accasermamento, manutenzione di fabbricati, casermaggio, illuminazione e riscaldamento, disinfezioni e simili, secondo quanto è stabilito per il Corpo della Guardia di Finanza, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, un *compenso giornaliero di lire venti* per ciascuno dei sottufficiali e militari di truppa a sua disposizione.

L'Amministrazione e l'Ente hanno diritto di chiedere la revisione della misura del compenso suddetto nel mese anteriore al compimento di ciascun anno di decorrenza della presente convenzione. Nel caso di variazioni la nuova aliquota avrà effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 9.

Sono poste a carico dell'Ente tutte le spese relative alla custodia, manutenzione, riparazione ed impiego degli automezzi messi dall'Ente a disposizione del personale del Corpo per l'esercizio della vigilanza, nonché le spese di assicurazione per danni verso terzi che dovessero verificarsi durante la vigilanza stessa.

Il personale autiere fornito dal Corpo osserverà, per la gestione e l'impiego degli automezzi, le norme regolamentari vigenti per il servizio automobilistico della Guardia di Finanza.

Art. 10.

Al rimborso delle spese che lo Stato dovrà sostenere per il trattamento di quiescenza del personale, secondo le disposizioni legislative presenti e future, l'Ente corrisponde all'Amministrazione finanziaria, a trimestri posticipati, una somma pari al 15 per cento dell'importo lordo degli assegni pensionabili di cui al precedente articolo 4.

Art. 11.

Le somme corrispondenti ai rimborsi di cui agli articoli 6, 8 e 10 sono versate alla sezione della tesoreria di Milano, dall'ufficiale relatore di quella Legione, in base a liste di carico compilate dall'Ufficio di amministrazione legionale e trasmesse all'Ente per il tramite e previa revisione del Comando generale.

Art. 12.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 4 e ai rimborsi di cui al precedente articolo, l'Ente provvede mediante vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva della Legione di Milano.

Art. 13.

È a carico dell'Amministrazione finanziaria il servizio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Il servizio sanitario organizzato per il personale dei reparti ordinari del Corpo della Guardia di Finanza funziona anche per i militari a disposizione dell'Ente. Però al pagamento del compenso per i medici civili che prestassero servizio nel solo interesse dell'Ente, provvede, di volta in volta, l'Ente medesimo.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 22 novembre 1949.

Art. 16.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata a spese dell'Ente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

RUGGERI. Ripeto, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per consentire la emissione di ordini di accreditamento entro il limite, ciascuno, di lire 50 milioni per il pagamento delle spese occorrenti alla lotta contro le cavallette e la formica argentina** » (N. 1801).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per consentire l'emissione di ordini di accreditamento entro il limite, ciascuno, di lire 50 milioni per il pagamento delle spese occorrenti per la lotta contro le cavallette e la formica argentina ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Per l'erogazione della spesa e dei contributi autorizzati, per la difesa fitosanitaria, dall'articolo 1 lettera b) della legge 9 dicembre 1950, n. 1087, è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza di lire cinquanta milioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Il disegno di legge n. 1801 sottoposto al nostro esame e alla nostra deliberazione, reca una richiesta di deroga all'articolo 56 circa l'entità di ordini

di accreditamento per spese di competenza del Ministero dell'agricoltura.

Il vostro relatore deve fare in primo luogo una osservazione sulla stesura della relazione ministeriale. Nel quarto capoverso di detta relazione viene citato un decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1946, n. 41; il decreto è invece del 28 giugno 1946, reca il numero 46, e non è luogotenenziale, ma presidenziale. Più sotto si cita un decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 408: il decreto è del 9 aprile 1948, ma reca il numero 608. Si formula, pertanto, il voto che gli uffici legislativi siano più esatti nella indicazione dei documenti, per non costringere ad interminabili ricerche chi, per dovere di ufficio, li debba consultare: salvo ciò che fra poco si dovrà dire circa la esatta citazione — e non di comodo — dello stesso contenuto dei documenti.

Sul merito: occorre rifarsi a due premesse. La prima è che una legge 9 dicembre 1950, n. 1087 (*Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio, n. 12) reca un'autorizzazione di spesa di 8 miliardi, per interventi a favore dell'agricoltura. Stabilisce l'articolo 1, lettera b), che, su quella somma, un'aliquota di un miliardo e 300 milioni ha da essere destinata a contributi per la difesa fitosanitaria ed antigrandine. La seconda premessa da tener presente è che il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, dispone agli articoli 56 e 57 aperture di credito mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati per il pagamento di dieci categorie di spese. Interessano il caso nostro la nona e la decima. La nona comprende « spese da occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato », e ciò « solo in quanto l'emissione di assegni a favore dei creditori... risulti incompatibile con le necessità dei servizi ». La decima comprende « ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati ».

Aggiungo — *ad memoriam* — che per la nona e la decima categoria il testo del 1923 reca che l'importo dell'apertura di credito « per ciascun capitolo non può superare le lire 250 mila, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

98ª RIUNIONE (4 OTTOBRE 1951)

Da rilevare infine che un decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, modificava la legge del 1923 nel senso di decuplicare vari limiti di spesa recati da essa legge di contabilità fra cui quello dell'articolo 56: in virtù di che, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo della nona e della decima categoria testè ricordate veniva recato dal limite di 250 mila lire al limite di 2 milioni e 500 mila lire, ferma restando la possibilità di cui alla clausola già citata, e cioè di maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti.

Ciò premesso, con questo disegno di legge n. 1801 si chiede ora, appunto in deroga agli articoli 56 e 57, e dunque a specifica realizzazione di questa possibilità, che il Ministero dell'agricoltura sia facoltizzato ad emettere ordini di accreditamento fino a 50 milioni ciascuno, al particolare e determinato titolo della lotta contro le cavallette in Sardegna, e contro la formica argentina in Sicilia e in Liguria. Pare che le condizioni specifiche di questa lotta per la difesa fitosanitaria, sia per un caratteristico ciclo biologico degli insetti da combattere, sia per la sua stagionalità, esiga un concentramento di pagamenti indifferibili, di importo notevole, in periodi brevissimi.

E questa sarebbe la ragione tecnica cui si appoggia la chiesta autorizzazione: ragione che il Ministero del tesoro fa propria. Si invocano, da parte dello stesso Ministero, taluni precedenti del genere, appunto intorno alla lotta contro le cavallette.

Il primo precedente sarebbe quel decreto legislativo presidenziale (non luogotenenziale) del 28 giugno 1946 (non del 22 giugno 1946), numero 46 (non numero 41), riferentesi alla provincia di Foggia, il quale disponeva allo articolo 4 «contributi scalari rispettivamente di 6.000, 3.000, 2.000 lire per ettaro, ad aziende piccole (1-30 ettari), medie (30-100) e grandi (100-150) che, causa cavallette, avessero avuto un raccolto di cereali inferiore al doppio della semente»; e all'articolo 5 recava: «Per il pagamento dei contributi possono essere emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettore compartimentale agrario».

Va qui osservato che l'attuale disegno di legge n. 1801 postula per il Ministero dell'agricoltura la facoltà di emettere ordini di

accreditamento «entro i più ampi limiti di lire 50 milioni». Ora, il decreto del 1946 consentiva semplicemente «l'emissione di ordini di accreditamento»: dunque, entro i limiti della legge di contabilità. Quel decreto pertanto può essere invocato solo in tesi generale come «un precedente legislativo per la soluzione dell'identico problema»: non può essere invocato in tesi specifica, nel senso cioè di un superamento dei limiti di legge «fino alla concorrenza di lire 50 milioni» come suona l'articolo 1 del presente n. 1801.

I veri precedenti legislativi attinenti al caso della lotta contro le cavallette stanno nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1948, n. 232 o nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608 (e non 408). Il primo, al titolo «Autorizzazione di spesa per provvedere alle esigenze della lotta contro le cavallette nella campagna 1947», dava al Ministero dell'agricoltura la facoltà di emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 della legge sulla contabilità, «fino alla concorrenza di 50 milioni» (articolo 2). E questa dizione veniva ripetuta nel decreto dell'aprile testè citato, che recava «autorizzazione alla spesa di un miliardo di lire per la lotta contro le cavallette nella campagna 1948».

In base a questi precedenti, suffragati oggi come ieri dalla motivazione d'ordine biologico-stagionale di cui s'è fatto cenno, non si ha ragione di negare l'approvazione del disegno di legge.

Però non è possibile arrivare a questa conclusione, senza chiarire che la richiesta autorizzazione a emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite di cui alla legge di contabilità e fino alla concorrenza di lire 50 milioni, pure appellandosi all'articolo 1, lettera *b*) della legge 9 marzo 1950, n. 1087, deve intendersi riservata esclusivamente alla difesa fitosanitaria, e non estesa alla difesa anti-grandine di cui in quel comma *b*) si parlava insieme e indiscriminatamente.

In tal senso si esprime in termini espliciti il disegno 1801 nel suo articolo unico: e in tal senso si esprime il parere favorevole al suo accoglimento.

Con che non s'intende di indulgere, ma si fanno anzi dalla Commissione esplicithe riserve

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

98ª RIUNIONE (4 OTTOBRE 1951)

sopra un eventuale troppo facile uso degli ordini di accreditamento.

PRESIDENTE. Con questo disegno di legge torniamo su un vecchio argomento. Noi abbiamo spesso criticato la concessione della facoltà di emettere ordini di accreditamento in eccedenza ai limiti stabiliti dalla legge di contabilità.

Questo disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato da parte del Ministro del tesoro il 16 luglio 1951, e nel momento in cui discutiamo questo provvedimento, le cavallette non ci sono più, sono morte. In sostanza cioè questo è denaro che già è stato speso perchè non è questa la stagione delle cavallette.

Volevo soltanto rilevare questo fatto; che la Commissione è sempre restia ad avallare queste eccezioni alla legge di contabilità dello Stato per l'emissione di ordini di accreditamento in eccedenza ai limiti stabiliti.

Questa è una politica di sovvenzioni ai privati che nella nostra situazione non si può fare o si può fare soltanto con molta accortezza.

LANZETTA. Bisogna aggiornare i criteri correnti in questa materia. Le cavallette non sono un fenomeno che si verifica contro la volontà degli uomini o indipendentemente da essi: le cavallette ormai nascono per l'ignavia degli uomini. I proprietari dei pascoli con la loro incuria facilitano la nascita delle cavallette e sarebbe giusto che pagassero le spese di questa loro mancanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi da privati e di quelli ad essi dovuti » (N. 1800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi da privati e di quelli ad essi dovuti ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, relatore. A seguito della svalutazione della moneta verificatasi per eventi bellici, i centesimi di lira hanno praticamente perduto il loro valore e la pubblica Amministrazione è intervenuta per semplificare il lavoro di contabilità in merito ai pagamenti e agli incassi. È questo un problema che è già sorto nel 1926. Difatti troviamo un primo provvedimento in data 20 agosto 1926, n. 1480, col quale si prende in esame e si regola la materia dei centesimi di lira nei pagamenti e negli incassi. La si regola in tre scaglioni: si dispone che nei pagamenti o incassi da 20 a 100 lire si arrotondi sui 50 centesimi trascurandosi gli importi inferiori a 25 centesimi; che nei pagamenti o incassi da lire 100 a lire 5.000 si arrotondi a una lira trascurando gli importi inferiori ai 50 centesimi e nei pagamenti o incassi da 5.000 lire in poi si arrotondi a lire 5, trascurandosi le frazioni inferiori a lire 2,50. Si escludevano però dall'arrotondamento un complesso di pagamenti e incassi ed in particolare gli interessi su titoli pubblici, le imposte dirette riscosse in base a ruoli, gli incassi effettuati in conseguenza di vendite di valori bollati, le tariffe dei servizi pubblici. Si adottavano inoltre particolari criteri in materia di stipendi ed assegni. È da notarsi che queste disposizioni valevano esclusivamente per la pubblica Amministrazione.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, si dettarono altre norme per gli arrotondamenti, interessanti, però, sempre esclusivamente la pubblica Amministrazione. Con questo decreto si abolì uno dei tre scaglioni, l'iniziale, e si mantenne lo scaglione fino a lire 5.000 con arrotondamento a una lira e quello oltre 5.000 lire escludendo gli importi inferiori a lire 2,50. Anche le disposizioni di questo decreto non erano operanti per quei pagamenti o incassi cui ho già fatto cenno.

Successivamente, sempre nell'ambito della pubblica Amministrazione, abbiamo un nuovo provvedimento legislativo e precisamente quello emesso in data 21 novembre 1949, regolante l'arrotondamento in tema di stipendi ed assegni ai dipendenti dello Stato. Anche per questi pagamenti si introdusse il sistema dei due scaglioni previsto già nel decreto legislativo dal 1947.

Oggi si è venuti nella determinazione di regolare la materia non solo nel campo della pubblica amministrazione ma anche nel campo dei rapporti tra privati. Già l'Associazione bancaria ha determinato una prassi, conforme alle proposte di questo disegno di legge, tra gli istituti bancari aderenti all'Associazione.

Vi è quindi nel campo privato questa prassi, seppure non generale. È opportuno rendere obbligatorio questo sistema e generalizzarlo ed ecco allora il disegno di legge in esame che prevede l'estensione dell'arrotondamento al campo privato, però fissando un unico scaglione, disponendo cioè che si faccia l'arrotondamento a lire una per frazione di lira superiore a 50 centesimi, trascurando le altre.

Non si capisce però perchè debba permanere un doppio sistema, uno per i pagamenti ed incassi delle pubbliche Amministrazioni, un altro per i pagamenti ed incassi fra privati. Infatti per quanto riguarda la pubblica Amministrazione dovrebbero rimanere i due scaglioni previsti dal decreto legislativo del 1947. Mi riservo quindi di proporre che il sistema sia unificato e che si adotti tanto per i privati quanto per la pubblica Amministrazione lo scaglione unico previsto da questo disegno di legge.

In ordine a questa mia proposta posso dichiarare che ho interpellato gli uffici ministeriali competenti e che questi si sono dichiarati favorevoli al sistema unico, dato che non c'era alcun motivo per mantenere questa diversità di scaglioni. Al riguardo, infatti, la Ragioneria generale dello Stato mi scrive: « Questo ufficio non ha nulla in contrario a che, anche nei rapporti con la pubblica Amministrazione, si prescindano dal criterio dell'arrotondamento a scaglioni, prescrivendo cioè che tutti gli importi, sia globali che parziali vengano arrotondati alla lira ».

PRESIDENTE. Una cedola di Consolidato di lire 2,50, come si paga?

TOMÈ, relatore. Una cedola si pagherà sempre lire 2,50.

RUGGERI. No, si pagherà 2 lire, dato che nel disegno di legge si dispone che le frazioni superiori a cinquanta centesimi si arrotondano a lira e le altre si trascurano.

FORTUNATI. È evidente, a mio avviso, che se dobbiamo prendere una decisione in questa

materia, è preferibile giungere ad una soluzione unica tanto per la pubblica Amministrazione che per i privati. Però non riesco a comprendere perchè il legislatore si debba preoccupare dei rapporti tra privati.

PRESIDENTE. Il legislatore se ne preoccupa anche per non essere costretto a mettere in circolazione gli spezzati.

FORTUNATI. Se la ragione è questa, — e secondo me non ve ne può essere altra — non vi è dubbio che i cinquanta centesimi tendono a scomparire di fatto come mezzo di pagamento e allora è chiaro che non si pagheranno più lire 2,50.

TOMÈ, relatore. Non c'è solo la ragione di abolire gli spezzati, ma anche quella di semplificare la tenuta dei conti, perchè il sommare cinquanta centesimi è cosa più semplice che il sommare frazioni inferiori o superiori ai cinquanta centesimi.

Posso ancora aggiungere che mi è stato suggerito di proporre un emendamento col quale si arrivi addirittura all'arrotondamento in meno alla lira trascurando completamente le frazioni di lira, anche quelle superiori a cinquanta centesimi. Io mi sono posto il problema della convenienza e delle conseguenze che ne potevano derivare, ed ho considerato, che il trascurare completamente le frazioni di lira ed arrotondare in meno pone il problema del danno che ne possono avere i privati o lo Stato, sia nelle relazioni tra privati che nelle relazioni tra privati e Stato. Infatti se c'è una amministrazione o una ditta che fa prevalentemente incassi, è evidente che, trascurandosi tutte le frazioni di lira, ci rimette.

Ad esempio una società elettrica ha più incassi, attraverso le bollette di esazione, che non pagamenti. Dal momento che negli incassi rimette e nei pagamenti che sono meno numerosi si avvantaggia, ne avrà un danno.

Quindi l'arrotondamento in meno alla lira escludendo completamente le frazioni sarebbe dannoso per certi gruppi di aziende e anche per l'amministrazione dello Stato che ha molti più incassi che non pagamenti.

ZIINO. Il disegno di legge è composto di due articoli e contempla due ipotesi. Nell'articolo primo si prevede la ipotesi di pagamenti tra privati, nell'articolo secondo la ipotesi di pagamenti da parte della pubblica Ammini-

strazione. Ritengo, per la chiarezza della discussione, che sia opportuno mantenere distinte le due ipotesi e comincio a trattare della prima. Per quanto concerne l'articolo 1 proporrò un emendamento diretto a far sì che risulti ben chiara la distinzione tra le frazioni inferiori a cinquanta centesimi e le frazioni superiori a cinquanta centesimi e che quando si tratta di frazioni inferiori a cinquanta centesimi l'arrotondamento dev'essere fatto in meno, mentre quando si tratta di frazioni superiori a cinquanta centesimi l'arrotondamento dev'essere in più. Quando questo sia chiaro non si verifica alcun inconveniente perchè c'è compensazione. Così nel caso accennato dei pagamenti degli utenti alle imprese elettriche, c'è compensazione, perchè le bollette recheranno ora frazioni superiori ora frazioni inferiori ai cinquanta centesimi.

Non si verifica l'ipotesi di un danno tutte le volte che bisogna fare un pagamento di importi che costituiscono base di calcolo, perchè il capoverso dell'articolo 1 considera ciò e dice che quando si tratta di pagamenti parziali, come quelli rateali, si applica il criterio dell'arrotondamento, ma quando la frazione è presa a base di calcolo — ad esempio gli interessi sui debiti pubblici — non si applica l'arrotondamento.

FORTUNATI. Ma se si tratta di una sola cedola ?

ZIINO. In tal caso fino a cinquanta centesimi si arrotonda in meno, da cinquanta-cinque centesimi in su si arrotonda in eccesso.

FORTUNATI. A me pare che il disegno di legge può esser considerato e ai fini delle registrazioni contabili e ai fini del prezzo di mercato vero e proprio. Vogliamo noi facilitare i calcoli contabili ? Vogliamo far sì che tutti i prezzi dei beni varino di uno in uno ?

In tal caso, se vado per esempio, a comperare una lametta da barba che in vetrina porta scritto 7,50 ho il diritto di pagarla 7. Questo arrotondamento si effettuerà necessariamente nei prezzi concreti di mercato.

Dobbiamo quindi renderci conto che non si tratta solo di una agevolazione di calcolo, ma di eliminare dal mercato qualunque prezzo con frazione di lira. Anche se questo riflette una situazione reale — ammesso e non concesso, perchè per certi beni, per esempio gli

ortaggi, esistono ancora prezzi con frazioni di lira — secondo me, dal punto di vista psicologico, non è opportuno dirlo in una norma di legge.

ZIINO. Giuridicamente e psicologicamente non sono d'accordo, perchè non è esatto che la legge venga a sovrapporsi alla volontà delle parti; la legge contempla solo la materialità del pagamento. In base a questa legge si conserva il diritto di stabilire un prezzo, poniamo a 7,50, oppure a 7,95, ma quando lo si paga nella sua espressione unitaria si è costretti ad arrotondarlo. Il capoverso dell'articolo 1 giustamente ricorda che alcuni prezzi centesimali giovano come base di calcolo e in tal caso i centesimi sono rispettati. Per esempio nessuno vieta di stabilire nella muratura un prezzo decimale per metro cubo che sia base di calcolo per il prezzo globale dell'opera. La volontà delle parti rimane sempre libera nella fissazione del prezzo. Il legislatore interviene solo per quanto riguarda la materialità del pagamento con moneta e, all'effetto di facilitare la contabilizzazione e di ovviare alla mancanza di spezzati, stabilisce l'arrotondamento.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è per la cedola che bisogna salvare: 2,50 di interesse deve essere 2,50; non si può cambiare, poichè altrimenti si cambierebbe il saggio d'interesse.

TOMÈ, relatore. La questione delle cedole entra tra i pagamenti fatti dallo Stato, che non sono previsti in questa legge. La cedola, pertanto, resterebbe fuori di questione, ma, come ho già detto, dal momento che ho l'intenzione di proporre che si tolgano le esclusioni previste dalle precedenti leggi, è opportuno che nello stesso articolo 1 sia inserita una norma che escluda dall'arrotondamento gli interessi su titoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Nei pagamenti di qualunque ammontare, dovuti da privati cittadini, enti, aziende e società o da farsi a favore di essi, le frazioni

di lira superiori a 50 centesimi si arrotondano a lira intera, trascurando le altre.

La predetta norma si applica anche alle liquidazioni parziali ed alle singole ritenute, escluso gli importi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli ammontari.

Poniamo i tre casi: una lira e 45 centesimi, una lira e 50 centesimi, una lira e 55 centesimi.

TOMÈ, *relatore*. La mia opinione è che una lira e 45 centesimi si arrotonda a 1 lira, così pure 1,50 si arrotonda a 1 lira, mentre 1,55 si arrotonda a 2 lire.

ZILINO. Concordo con il relatore, però trovo che la dizione del testo non risponde chiaramente a questo concetto e quindi propongo di modificarla in questo modo: sostituire le parole: «le frazioni di lira ecc. ...» con le seguenti: «le cifre decimali si arrotondano alla lira in più o in meno secondo che la frazione di lira sia superiore oppure coincida ovvero sia inferiore a centesimi 50».

BRACCESI. Ogni azienda, sia a causa delle macchine contabili che non hanno più le finche per i centesimi che per altri motivi, tralascia il conteggio dei centesimi, alcune anzi tralasciano ormai la lira per arrivare alle cinque lire. A questo punto parlare dei 45, dei 50 centesimi, mi sembra superfluo. Proporrei pertanto di sostituire alle parole che seguono «a favore di essi» le altre «si fa luogo all'arrotondamento all'unità di lira, trascurando le frazioni di lira».

MOTT. Ritengo anch'io che sarebbe più semplice eliminare i centesimi arrotondando sempre alla cifra inferiore.

TOMÈ, *relatore*. Ho fatto fare una indagine per vedere quali sarebbero le conseguenze qualora si applicasse il principio, da me in precedenza accennato ed ora proposto dal senatore Braccesi, di trascurare le frazioni di lira, cioè di arrotondare sempre in meno.

Il complesso delle aziende venditrici di energia elettrica verrebbe a subire un danno che si aggira sui 22 milioni annui. Questo conto — si noti bene — è stato fatto, non dalle Aziende elettriche, ma dall'Associazione dei bancari. Le aziende venditrici di energia elettrica forniscono energia a 8 milioni di utenti ed incassano sei volte in un anno, perciò l'incasso totale avviene per mezzo di 48 milioni

di bollette. Ora, ammesso che la distribuzione sia lineare, per ciascun incasso viene trascurata una frazione pari a lire 0,50. Di conseguenza la perdita subita dall'intero settore elettrico raggiungerebbe i 24 milioni di lire annue. Del pari in perdita si troverebbero le aziende distributrici di gas, nonchè l'Amministrazione dello Stato le cui riscossioni sono in numero maggiore che non i pagamenti.

PRESIDENTE. Data la delicatezza della questione, non solo per il disegno di legge in se stesso, ma anche per le modificazioni che il relatore ha in animo di proporre, riterrei opportuno rinviare il seguito di questa discussione alla prossima seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra » (N. 1797).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Con il regio decreto 21 giugno 1940, n. 856, si dettarono norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato per il periodo di guerra, norme intese a regolare sostanzialmente nuove forme semplificate per le commesse delle Amministrazioni di Stato date a privati per le forniture, ecc. Forme semplificate che si richiedevano in dipendenza della situazione, norme che innovavano in materia di contabilità generale e dell'amministrazione del patrimonio dello Stato. Tutti i contratti redatti e stipulati in forza e in ossequio alle disposizioni di questa legge costituiscono i contratti di guerra.

Il disegno di legge in esame si occupa soltanto di quelle forniture e di quei servizi che

vennero regolarmente forniti e realizzati. Per necessità di una sistemazione organica della materia, che precedentemente veniva regolata nell'ambito delle singole Amministrazioni pubbliche che avevano commesso le forniture o che avevano richiesto servizi, venne emanata la legge 25 marzo 1948, n. 674, con la quale si disponeva che tutti gli aventi diritto dovessero presentare una denuncia nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento con tutta la documentazione possibile. Venuto a scadenza il termine di 180 giorni, si vide la necessità di prorogare il termine stesso e lo si prorogò, con legge 24 ottobre 1949, n. 810, al 31 dicembre 1949. Si disposero poi gli organi per l'attuazione della legge e fu istituito il Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, presieduto da un Commissario alle dipendenze del Ministero del tesoro. Nel procedere alla liquidazione il Commissario stesso doveva avvalersi del parere di un comitato di funzionari di grado non inferiore al IV e precisamente di un funzionario dell'Amministrazione della giustizia, di uno della Corte dei conti, di uno del Consiglio di Stato, ecc.

La situazione che venne a verificarsi in dipendenza di questa legge è la seguente: furono presentate denunce entro il 31 dicembre 1949 in numero di 21.741 per un importo complessivo di lire 36 miliardi. Senonchè, anche dopo la scadenza del termine, continuarono ad affluire altre domande di liquidazione, prevalentemente da parte di piccole aziende, meno attrezzate delle altre per essere a conoscenza delle disposizioni di legge in materia. Risulta, infatti, che dallo scadere del termine a tutto il 20 settembre 1951 vennero presentate altre 585 domande nuove per un importo complessivo di lire 630 milioni; quindi, volendo fare una media largamente approssimativa, per l'importo di poco più di un milione per denuncia, tenendo però conto che una denuncia può comprendere non soltanto uno, ma parecchi contratti; e difatti si ha che nelle 21.741 denunce fatte in termini sono compresi addirittura 55.500 contratti, mentre nelle 585 denunce fatte fuori termini sono compresi 1.082 contratti. Quindi si arriva alla media di circa mezzo milione per contratto.

Ed ora veniamo al disegno di legge. La prima proposta in esso contenuta è quella di riaprire i termini per consentire ai ritardatari di ottenere la liquidazione. Potrebbe esserci una remora all'accoglimento di questa proposta qualora gli stanziamenti per soddisfare le liquidazioni di questi contratti fossero insufficienti o difficoltosi. In realtà si prevede che su un complesso di crediti denunciati per 36 miliardi e 630 milioni si possa pervenire ad una liquidazione totale (attraverso rettifiche, eccetera) di importo non superiore ai 25 miliardi. Questo lo si calcola in base alle esperienze già acquisite e, poichè sono stati già realizzati stanziamenti complessivi sui vari esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1948-1949, per 13 miliardi 850 milioni, non si vede una eccessiva difficoltà, continuandosi ancora per gli esercizi prossimi gli stanziamenti in atto, a venire incontro alle necessità relative alla liquidazione di tutte le domande presentate, anche di quelle fuori termini. Su questa proposta di riapertura dei termini io esprimo, quindi, avviso favorevole.

Un secondo punto fondamentale del disegno di legge è quello relativo al sistema di liquidazione dei contratti. L'esperienza ha dimostrato che l'obbligatorietà per il Commissario di sentire il parere di quel Comitato di funzionari, prima di procedere alla liquidazione, rappresenta una difficoltà, un ingorgo; praticamente il Comitato non può star dietro al lavoro che gli uffici svolgono e allora le pratiche, quando arrivano al parere del Comitato, si bloccano, quale si sia il loro importo, minimo o rilevante. Di qui l'opportunità di escludere, per i contratti di minor rilievo, la necessità del parere di questo Comitato tecnico. Nel disegno di legge si propone la non obbligatorietà del parere per la liquidazione di contratti che vengono liquidati su importi inferiori a 100 mila lire. Ora io penso che si debba andare oltre le 100 mila lire e propongo che si arrivi fino a 200 mila. In questo modo avremmo una quota di contratti pari all'incirca al 60 per cento (contratti, non denunce) fuori del controllo e quindi daremmo un colpo decisivo allo sveltimento di queste liquidazioni.

Vi è un'altra questione che viene in esame ed è quella relativa al personale. Ad un certo

punto della relazione ministeriale si propone che, in vista della specifica competenza che vengono a formarsi i funzionari di segreteria addetti al servizio di liquidazione di questi contratti, essi possano rimanere in servizio anche oltre i limiti di età. Il disegno di legge, al secondo comma dell'articolo 2, dice genericamente che « I componenti dell'ufficio di segreteria conservano l'incarico anche se collocati a riposo ». Si parla quindi di « componenti dell'ufficio di segreteria »; in realtà la questione si pone per una sola persona e precisamente per il capo della segreteria; per gli altri invece non sussiste il problema, per lo meno immediato, a meno che la liquidazione di questi contratti di guerra non si protragga ancora per molto tempo. Su questo punto ritengo di aver espresso la questione in termini obiettivi e che la Commissione abbia gli elementi per decidere.

Un altro punto ancora è necessario mettere in evidenza in quanto interessa direttamente la funzionalità della legge sulla liquidazione dei contratti di guerra, ed è quello concernente la potestà di sostituire nelle liquidazioni al Commissario uno o due Vice Commissari. Infatti nell'attuale situazione la liquidazione poteva e doveva essere fatta esclusivamente dal Commissario nella cui assenza tutto restava fermo; la proposta di affiancargli uno o due aiutanti è di evidente ragionevolezza ed utilità per cui non ritengo sia necessario insistervi ulteriormente.

Questi sono i punti fondamentali del disegno di legge. Sarà opportuno, però, che dia qualche altra notizia relativa al funzionamento del Commissariato anche per giustificare l'elevazione a lire 200 mila dei crediti liquidabili senza il parere del Comitato, e cioè che, di fronte ad uno stanziamento ad oggi di 13 miliardi ed 850 milioni, sono stati emessi mandati, a tutto il 31 luglio, per 1 miliardo, 387 milioni e 35 mila lire. E tutto ciò con un lavoro di quattro anni.

BOSCO. Prima di entrare nel merito di questo disegno di legge che apporta non so se perfezionamenti o peggioramenti al testo primitivo, è opportuno inquadrare la situazione di questa specie di giurisdizione speciale che si è venuta a creare nel nostro diritto pubblico. Sappiamo che la Costituzione, all'ar-

ticolo 102, vieta la creazione di qualsiasi giudice straordinario o speciale, consentendo solo sezioni speciali presso tribunali ordinari, con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura.

Ora, nel caso in esame, siamo in tema di controversie su diritti patrimoniali che rientrano nella competenza della Magistratura ordinaria. Ebbene, nel decreto legislativo del 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo di questo Commissariato, si dichiarano estinti i giudizi ordinari relativi ai contratti di guerra nei quali non sia intervenuta sentenza e ad essi si sostituisce una procedura amministrativa. Insomma si è privato il giudice ordinario della sua competenza attribuendola ad un organo speciale che agisce con una procedura amministrativa ed in cui un Commissario sostituisce il Ministro nell'emanazione di un atto definitivo di liquidazione, contro il quale è ammesso ricorso solo al Consiglio di Stato.

Se questo modo di procedere poteva passare nel marzo del 1948, certamente non trova più alcuna giustificazione oggi che la Corte di cassazione ha definitivamente chiarita la portata della norma costituzionale.

Ritengo, pertanto, che sia il caso di rivedere un po' il complesso di questa materia e, in ogni caso, stabilire a questa procedura amministrativa un breve termine, entro il quale il Commissario ed i suoi aiutanti dovranno esaurire le liquidazioni; dopo di che qualsiasi pratica non rimasta definita dovrà tornare alla giurisdizione ordinaria.

TOMÈ, *relatore*. Il collega Bosco parte dalla giusta preoccupazione degli interessi dei creditori, nel senso che essi debbono essere adeguatamente difesi nei confronti della pubblica Amministrazione. Senonchè l'interesse preminente dei creditori è quello di arrivare ad una sollecita definizione. La proposta del senatore Bosco, se da un lato spinge il Commissariato ad accelerare le liquidazioni, dall'altro mette il creditore nel rischio di trovarsi alla scadenza del termine nella necessità di adire l'Autorità giudiziaria.

BOSCO. Supponiamo di stabilire un termine di uno o due anni: se questi creditori, poniamo, in 24 mesi, non saranno soddisfatti, vuol dire che sarà loro interesse rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria poichè sarà

evidente che il Commissariato che li doveva soddisfare era un organo inefficiente.

ZIINO. Anzitutto concordo con l'osservazione del collega Bosco per quanto attiene alla incostituzionalità dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 marzo 1948. La cosa è molto più grave ove si consideri che davanti ai tribunali ordinari anche quando la causa era pronta per passare in decisione, con atto unilaterale dell'Amministrazione — attraverso questo decreto del marzo 1948 — è stata sottratta al magistrato ordinario e passata al Commissario. Io credo che questo sia un arbitrio veramente grave e scandaloso.

Intanto, però, è necessario sapere se questo decreto legislativo è stato ratificato. Trattandosi di un decreto emanato prima dell'insediamento del Parlamento esso è soggetto a ratifica. Con la riserva, quindi, dell'accertamento della ratifica, concordo con la proposta avanzata dal senatore Bosco di stabilire un termine per l'esaurimento delle liquidazioni. La Costituzione è chiarissima nell'escludere ogni giurisdizione straordinaria o speciale.

FORTUNATI. Io non entro nel merito della questione di carattere giuridico. Faccio solo tre osservazioni. Primo: sia pure sveltita la procedura di liquidazione come si vuole; resti però affermato il principio che tutte le liquidazioni devono essere sottoposte a ratifica da parte del Comitato; solo se l'operato del Commissario è sottoposto alla ratifica di un Comi-

tato si ha la garanzia dell'applicazione di un criterio generalmente uniforme nella definizione di questi contratti e si rendono impossibili eventuali abusi. Secondo: nessuna proroga di termini; la guerra è finita da tanto tempo e solo chi ha fatto la denuncia in tempo ha diritto ad essere soddisfatto. Terzo: è necessario che i disegni di legge non siano mai fatti per sistemare persone.

LODATO. Noi ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge basato su un decreto legislativo quasi certamente non ratificato. Ora io penso che se noi approviamo il disegno di legge implicitamente ratifichiamo il decreto.

ZIINO. Faccio osservare che se noi approvassimo questo disegno di legge con o senza modifiche correremmo il rischio che, in sede di ratifica del decreto, la Commissione competente vi apportasse dal canto proprio modificazioni contrastanti col testo da noi approvato. Così ne uscirebbe fuori una confusione da complicare ancor più le cose. Faccio pertanto la proposta di sospendere la discussione per dar tempo all'onorevole relatore di accertare se la ratifica è intervenuta o meno.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, secondo la proposta del senatore Ziino, possiamo rinviare ad altra riunione il seguito della discussione di questo disegno di legge.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 19,10.